

# PROVINCIA DI MANTOVA

Determinazione n° **484** del **10/06/2025**

AREA 2 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA - FUNZIONI DELEGATE DA R.L.

AREA 2 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA - FUNZIONI DELEGATE DA R.L.

**ISTRUTTORE:** ARDUINI CAMILLA

**OGGETTO:**

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Lombardia – Milano

## **LA DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITA' – FUNZIONI DELEGATE REGIONE LOMBARDIA**

### **DECISIONE**

- Ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Lombardia – Milano, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione negli anni 2014 e 2015 - Incarico legale all'avv. Giorgio Morotti dello Studio Panni e Morotti di Brescia ed all'avv. Lucia Salemi, dipendente dell'Avvocatura interna dell'Ente - Impegno di spesa.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Premesso che:

#### **per le annualità 2014-2015**

- in data 2 ottobre 2020 la società Noleggiare s.r.l. ha notificato ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, assunto al prot. n. 48841/2020, per l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2020/1 reg. prog. 2322, per omesso pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione negli anni 2014 e 2015;
- con sentenza n. 52/2021 dell'08/02/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto dell'Amministrazione a percepire il solo importo pari alla differenza tra quanto Noleggiare S.r.l. avrebbe dovuto versare in applicazione delle tariffe vigenti presso la Provincia di Mantova per la IPT negli anni oggetto dell'accertamento e quanto già versato dalla Noleggiare s.r.l. alla Provincia di Trento, oltre le sanzioni nella misura del 30% sulle somme così determinate;
- con atto notificato in data 04/05/2021 la società Noleggiare s.r.l. ha proposto appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova n. 52/2021;
- in entrambi i gradi di giudizio, con determinazioni dirigenziali nn. 706/2020 del 22/10/2020 e 432/2021 del 20/05/2021, questa Dirigente ha disposto di costituirsi, incaricando della difesa dell'Amministrazione l'avv. Lucia Salemi dell'Avvocatura interna dell'Ente e l'avv. Maurizio Lovisetti dello Studio Peroni – Lovisetti di Brescia, successivamente, in fase di appello, sostituito dall'avv. Giorgio Morotti con determina n. 954/2021, in quanto l'avv. Lovisetti si è cancellato dall'Albo per pensionamento;
- con sentenza n. 416/2025 del 07/02/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto l'appello di Noleggiare S.r.l. ed ha conseguentemente annullato l'avviso impugnato.

### **ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

CONSIDERATO l'esito sfavorevole per l'Amministrazione del giudizio di appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, relativo all'Imposta Provinciale di Trascrizione negli anni 2014 e 2015, deciso con sentenza 416/2025;

CONSIDERATO che la predetta sentenza, non ravvisando alcun contrasto con le finalità delle norme fiscali né una violazione dei principi sottesi all'ordinamento tributario, ritiene che non sia abusiva ai sensi dell'art. 10 bis comma 2 dello Statuto dei diritti del Contribuente la scelta di

Noleggiare S.r.l. di trasferire la sede legale a Trento, in quanto la Società avrebbe operato a norma di legge, e in particolare a mente degli artt.16 e 46 del codice civile e dell'art.73, c. 1-bis, dello Statuto trentino;

RITENUTO di non condividere le ragioni espresse nella predetta sentenza in quanto l'istituto dell'abuso del diritto si configura laddove il contribuente pone in essere una o più operazioni che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, sono in realtà prive di sostanza economica e realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

La Società, a fronte delle richieste dell'Amministrazione di spiegare il trasferimento della sede a Trento, non ha mai fornito valide giustificazioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente proporre ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza n. 416/2025 della Corte di Giustizia di II° grado della Lombardia – Milano;

VISTA, inoltre, la proposta di accordo conciliativo inviata da Noleggiare S.r.l. in data 27/03/2025, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2025/19492 del 27/03/2025, avente ad oggetto tutte le posizioni pendenti della Società in materia di IPT, relative alle annualità 2014 – 2019, di cui in premessa;

DATO ATTO che, oltre al contenzioso di cui sopra si è dato conto, sono pendenti ricorsi avverso avvisi di accertamento esecutivi relativi all'IPT 2016 – 2019 e in particolare:

#### **Per le annualità 2016-2017**

- con atto notificato in data 28/02/2022, Noleggiare S.r.l. ha proposto ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Mantova, assunto al prot. 9917/2022, per l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento esecutivo reg. prog. 2669 per omesso pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione negli anni 2016 e 2017;
- con sentenza n. 45/2023 depositata il 13/07/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova ha rigettato il ricorso in quanto infondato;
- con atto notificato in data 12/02/2024 la società Noleggiare s.r.l. ha proposto appello avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova n. 45/2023;
- in entrambi i gradi di giudizio questa Dirigente con determinazioni dirigenziali nn. 294 del 20/04/2022 e 252 del 09/04/2022, ha disposto di costituirsi, incaricando della difesa dell'Amministrazione l'avv. Lucia Salemi dell'Avvocatura interna dell'Ente e l'Avv. Giorgio Morotti dello Studio Associato Panni e Morotti di Brescia;
- con dispositivo n. 18/2025, letto all'udienza del 9 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione distaccata di Brescia ha parzialmente accolto l'appello, nella parte relativa alla misura delle sanzioni irrogate, confermando per il resto l'avviso emesso dalla Provincia.

#### **Per le annualità 2018-2019**

- con atto notificato in data 16/02/2024 assunto al prot. n. 2024/10983 del 20/02/2024, Noleggiare S.r.l. ha proposto ricorso per l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento dell'IPT negli anni 2018/2019 (dal 01/01/2018 al 20/10/2019). La Provincia si è costituita in giudizio affidando con determina dirigenziale n. 208 del 21/03/2024 l'incarico di difesa all'avv. Lucia Salemi dell'Avvocatura interna dell'Ente. Il giudizio è attualmente pendente e non è ancora stata fissata udienza di merito.

CONSIDERATO opportuno approfondire la possibilità di percorrere la via conciliativa, tenuto conto dei risparmi di spesa per il costo per spese legali che il contenzioso comporta e del possibile esito

negativo dei giudizi in essere, tenuto conto che non si rinvencono precedenti giurisprudenziali di legittimità sulla questione specifica oggetto del giudizio;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno instaurare trattative con la Società Noleggiare S.r.l. al fine di valutare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo con questa per la chiusura di tutte le posizioni pendenti con l'Amministrazione provinciale, relative all'IPT 2014 – 2019;

DATO ATTO della necessità di incaricare un avvocato specializzato in diritto tributario, ed in particolar modo in tributi degli Enti locali, congiuntamente al legale interno, individuato nell'Avv. Lucia Salemi;

DATO ATTO che:

- l'Avv. Giorgio Morotti è avvocato specializzato in diritto tributario ed in particolar modo in tributi degli Enti locali, come risulta dal suo Curriculum Vitae acquisito agli atti provinciali prot. n. 55291 del 26/10/2021, ed è quindi professionista in possesso di adeguata specializzazione per l'assistenza dell'Amministrazione nella fase transattiva;
- l'Avv. Morotti è già in mandato nelle cause promosse dalla società Noleggiare S.r.l., aventi ad oggetto l'Imposta Provinciale di Trascrizione degli anni 2014-2015 e 2016-2017, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, ed il suo incarico risponde pertanto anche a ragioni di continuità difensiva;

VISTO il preventivo dell'Avv. Morotti per il ricorso in Cassazione, trasmesso via mail in data 09/06/2025, agli atti provinciali prot. 2025/37073 del 10/06/2025, ove si espone una spesa forfettaria ed onnicomprensiva per tutte le prestazioni riferite alla assistenza per la conciliazione e, in caso di esito negativo, per la proposizione di ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia di secondo grado sez. di Milano n. 416/2025 come segue:

- per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 416/2025 della CGT della Lombardia Milano, di euro 14.005,00 per onorari, euro 2.100,75 per spese generali al 15%, euro 500,00 per spese di trasferta ed euro 664,23 di cassa avvocati, oltre I.V.A. e spese esenti per euro 1.700,00 per un importo totale di euro 22.769,38, calcolato applicando il parametro medio di cui al DM n. 55/2014, aggiornato con n. 147/2022;
- per l'assistenza nella conciliazione, di euro 20.771,00 per onorari ed euro 3.115,65 per spese generali al 15% ed euro 955,47 di cassa avvocati, per un totale complessivo di euro 24.842,27, oltre I.V.A. per un importo totale di euro 30.307,39, calcolato applicando il parametro medio di cui al DM n. 55/2014 aggiornato con n. 147/2022;

VALUTATA la congruità della parcella presentata ai sensi del D.M. 55/2014, in relazione all'incarico di che trattasi, considerato che il valore della causa è compreso tra i 520.001 e 1.000.000 di euro ed il valore della transazione è compreso tra i 2.000.001 ed i 4.000.000 di euro;

RITENUTO pertanto di affidare all'Avv. Giorgio Morotti dello Studio Associato Panni e Morotti di Brescia ed all'avv. Lucia Salemi dell'Avvocatura interna dell'Ente incarico di proporre ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza 416/2025 della Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Lombardia e nel contempo di incaricare l'avv. Morotti di intraprendere trattative con i legali incaricati dalla società Noleggiare S.r.l., al fine di trovare una soluzione conciliativa soddisfacente per l'Amministrazione e, nel caso in cui questa sia raggiunta, assistere la Provincia per la redazione ed il perfezionamento dell'accordo conciliativo;

DATO ATTO che:

- l'incarico in esame, riferito ad un'esigenza specifica e puntuale dell'Amministrazione, si configura come contratto d'opera intellettuale ex art. 2.229, 2.230 c.c. e va quindi ricondotto all'art. 56, comma 1, lettera h) n. 2 del D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- l'incarico in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità, come da delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 07/07/2011 recante "*linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136*", paragrafo 3.3;

Vista la certificazione DURC, regolare, prot. INAIL n. 48079967 del 04/03/2025;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dell'incarico conferito con la presente determinazione ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza ex art. 15 D.lgs. 33/2013;

Considerato che:

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Milletti con incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Contabilità, tributi ed altre entrate - analisi e gestione debito attribuito con nota prot. n. 61440 del 30/09/2024;
- per il presente procedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche ed atti endoprocedimentali (art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

Visti:

- il D.lgs. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare:
- l'art. 107 intitolato "*funzioni e responsabilità della dirigenza*";
- l'art. 183 "*impegno di spesa*";
- l'art. 39 dello Statuto provinciale, approvato con D.C.P. 28/03/17 n. 14, adottato dall'Assemblea dei Sindaci del 04/04/17 D. n. 1, che attribuisce ai Dirigenti la competenza a promuovere o resistere alle liti nelle materie di rispettiva competenza, nonché la rappresentanza dell'Ente in giudizio;
- la L. n. 247/2012 recante nuova disciplina della professione forense;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 9/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art.1, comma 55 della legge 7 aprile 2014 n.56;
- il Decreto Presidenziale n. 173 del 12/12/2024 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2025-2027, parte finanziaria - assegnazione delle risorse.
- il Decreto del Presidente n. 21 del 27/02/2025 di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - triennio 2025-2027;
- il Decreto del Presidente n. 129 del 23/10/2024 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2024-2026. Esame ed approvazione della 2^ variazione*";
- la Delibera di Consiglio n. 1 del 04/03/2025 di esame e approvazione della "*1° Variazione al DUP 2025-2027*";
- la Delibera n. 33 del 27/11/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027;
- l'art. 4 "*Incarichi esterni*" del Regolamento della Provincia di Mantova sull' "*Organizzazione, l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del Servizio Avvocatura*", adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 112 del 30 ottobre 2015, in vigore dal 27 novembre 2015;
- la direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l'art. 10, lettere d), i), ii) e v);
- l'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

- l'art. 4 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*";
- le Linee guida n. 12 su "*L'affidamento dei servizi legali*" approvate dall'ANAC con Delibera n. 907 del 24.10.2018;
- il giusto provvedimento Presidenziale prot. n. 61045 del 27/09/2024 di nomina di Dirigente responsabile dell'Area 2 "*Economico Finanziaria – Istruzione – Pari Opportunità – Funzioni Delegate Regione Lombardia*" dott.ssa Camilla Arduini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

**1. di incaricare** l'avv. Giorgio Morotti dello Studio Panni e Morotti di Brescia e l'avv. Lucia Salemi dell'Avvocatura interna dell'Ente di proporre ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 416/2025, nonché per l'assistenza della Provincia per le attività di conciliazione del contenzioso in materia IPT pendente con la società Noleggiare S.r.l., riferito alle annualità comprese tra l'anno 2014 e l'anno 2019, conferendo loro tutte le facoltà di cui al mandato alle liti;

**2. di dare atto** che le eventuali spese borsuali per marche, diritti, notifiche o simili trovano copertura nei corrispondenti stanziamenti previsti dal PEG 2025, al Cap. 19320, e che la E.Q. del Servizio Avvocatura provvederà all'aggiornamento della spesa;

**4. di impegnare** la somma di € 30.307,39, oneri, c.p.a. e I.V.A. inclusi, per l'assistenza nella conciliazione, imputando la spesa al capitolo n. 19320 del PEG 2025 P.F. 1.03.02.11.006, destinandola a compenso per le prestazioni rese dall'avv. Giorgio Morotti dello Studio Panni e Morotti di Brescia e di procedere con successivo provvedimento all'impegno di € 22.769,38, oneri, c.p.a. e I.V.A. inclusi, qualora non sia possibile procedere con la conciliazione giudiziale entro i termini del ricorso;

**5. di approvare** lo schema di disciplinare allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto, per regolare il rapporto professionale con Giorgio Morotti dello Studio Panni e Morotti di Brescia;

**6. di pubblicare** il presente provvedimento sul sito della Provincia alla sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012, dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 33/2013 e dell'art. 29, d.lgs. 50/2016;

**7. di pubblicare** altresì l'incarico di cui al presente atto sul sito della Provincia alla sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 33/2013;

**8. di comunicare** l'incarico di cui al presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 16/2001.

### **Disposizioni per la pubblicazione:**

Visti gli artt. 5 par. 1 lett. a) e c) 6 par. 1 lett. c) ed e) par. 2 e par. 3 lett. b) del RGDP e l'art. 2-ter, commi 1 e 3 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati, si dispone che la pubblicazione della presente determinazione sia effettuata oscurando i dati personali delle parti in giudizio, siccome non necessari rispetto alle finalità del presente atto.

### **Termini e autorità cui fare ricorso:**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

La Dirigente  
Dott.ssa Camilla Arduini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni